

Sindacati parti civili nei processi per gli infortuni sul lavoro anche se la vittima non era iscritta

In generale, l'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica alle restituzioni o al risarcimento del danno nell'ambito del procedimento penale.

Il diritto al risarcimento nasce dalla produzione di un danno ingiusto che deriva dalla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Non vi è necessaria corrispondenza tra l'illecito penale e quello civile, potendo un fatto reato essere improduttivo di danno civile e viceversa.

Parte civile nel processo penale è il soggetto che in questo esercita l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno. La risarcibilità del danno è non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale.

L'azione civile è facoltativa nel processo penale ed è alternativa e non cumulabile con il contemporaneo esercizio della stessa in sede civile.

Gli enti e le associazioni esponenziali rappresentativi degli interessi lesi dal reato possono, nei casi previsti dalla giurisprudenza, da valutare caso per caso, costituirsi parte civile oppure acquistare l'esercizio delle facoltà e dei diritti spettanti all'offeso da reato mediante un "atto di intervento", esclusivamente a mezzo di difensore.

Il numero dei soggetti esponenziali ammessi ad intervenire nel procedimento penale in forza di un esplicito riconoscimento legislativo delle finalità di protezione degli interessi lesi dal reato è piuttosto ampio e variegato.

Ad esempio, in tema di danno ambientale possono costituirsi p.c. le associazioni ambientaliste se specificamente collegate al bene offeso e, in ogni caso, gli enti territoriali interessati *ex art. 18, legge n. 349/1986*.

Piena legittimazione all'intervento è stata riconosciuta in generale al sindacato e alle RSA nell'esercizio del diritto di controllo sulla corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (d.lgs. n. 81/2008), in considerazione del riconoscimento delle finalità di tutela operato dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori.

L'art. 91 c.p.p. stabilisce che gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, siano state riconosciute in

forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persone offese dal reato.

Tradizionalmente, nell'ambito dei reati commessi con violazione delle norme dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, era stato escluso da parte della giurisprudenza di Cassazione il diritto all'azione civile in capo al sindacato istante al quale il lavoratore vittima dell'omicidio colposo non fosse risultato iscritto.

Con specifico riguardo alla giurisprudenza penale, nel quadro di una vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive, si è sviluppato un orientamento favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi.

Particolarmente significativo e foriero di notevoli aperture è stato il principio affermato dalla Cassazione, sezione VI penale, nella sentenza 1° giugno 1989, n. 59, secondo cui: "Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale, mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore ed assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Quanto sopra, sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione dei soci nel sodalizio medesimo, sicché questo, per l'*affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato".

Sulla base della rivalutazione degli interessi solidaristici e partecipativi riconosciuti dalla Costituzione, nella sentenza appena citata si è non soltanto ribadita la tutelabilità degli interessi collettivi - peraltro già riconosciuta dalla Suprema Corte (Cass., S.U. civili, n. 2207 del 1978 - Italia Nostra; Cass., S.U. penali, n. 3 del 1988 - Iori) -, ma altresì affermato che il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto che degli stessi interessi è portatore deriva non necessariamente dalla c.d. norma di protezione, ma può discendere dalla diretta assunzione di esso da parte dell'ente che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione.

I riferimenti normativi a cui si è ancorata la sentenza 22558/2010 sono molteplici, ma concatenati in senso univoco. Punto di partenza è l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori che ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo la costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione della normativa prevenzionistica, anche se tale disposizione non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile.

Come è stato osservato, l'art. 9 dello Statuto ha aperto la via al riconoscimento alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nella garanzia della sicurezza sul lavoro.

Ulteriori e più pregnanti attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (direttiva CEE n. 89/391) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori ed ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati.

Il d.lgs. n. 626 del 1994 ha così attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18 e 20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti.

Con il d.lgs. n. 81/2008 il sistema è stato consolidato (artt. 47 ss.). Nel decreto n. 81 il ruolo delle oo.ss. all'intero del sistema della sicurezza è confermato, tra l'altro, dalla presenza di dieci esperti designati dalle oo.ss. dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale all'interno della "Commissione consultiva permanente" (art. 6) e dalla previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro.

A fronte di un simile quadro normativo, appare difficile pensare che questa attribuzione di compiti e responsabilità non significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento ed al tempo stesso la conferma di una posizione

tutelabile attraverso la costituzione di parte civile. E' su questa posizione, in precedenza ritenuta controversa, che si attesta la Cassazione dell'11 giugno u.s.

Con specifico riferimento alla legittimazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per i reati che costituiscono violazione dell'integrità fisica dei lavoratori, la giurisprudenza della Cassazione penale era ferma alla cd. sentenza Iori n. 3/1988 e ad altra decisione di qualche anno successiva (Cass., sezione IV, 16 luglio 1993, n. 10048, Arienti).

La sentenza Iori aveva riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 dello Statuto la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione che l'art. 9 dello stesso Statuto riconosceva; ne aveva però negato la sussistenza nel caso di specie per mancanza di prova di un comportamento direttamente lesivo di tale diritto.

La sentenza Arienti ha riconosciuto anch'essa la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma ha ritenuto condizione necessaria l'iscrizione agli stessi sindacati dei lavoratori interessati.

Orbene, la sentenza n. 22558/2010 afferma ora che il mutato quadro di riferimento porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite dell'iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta.

E' pacifico infatti che il sindacato annoveri tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, alla salute.

Nella specie, la sentenza di primo grado ha accertato che l'infortunio si è verificato a cagione della scarsa attenzione posta dalla Demont s.r.l. ai problemi della sicurezza dei dipendenti nell'ambiente di lavoro, della manutenzione dei mezzi affidati alla guida dei gruisti, e che l'infortunio mortale si è potuto verificare proprio a seguito ed in stretta dipendenza con questa scarsa effettiva considerazione della problematica. Ha accertato

altresì che la morte del lavoratore, cagionata dalla cooperazione colposa degli imputati F. e B. e dal concorso di cause relative alla violazione delle norme contravvenzionali poste espressamente a tutela della sicurezza dei dipendenti, era collegata alle inascoltate segnalazioni, richieste di attenzione e di coordinamento necessarie da parte dei RLS.

In particolare il capocantiere B. è stato concordemente indicato dai testi, senza alcuna prova contraria sul punto, neppure offerta dalla difesa, come un soggetto che frapponeva ostacoli all'interazione, prevista dalla legge, con le organizzazioni sindacali ai fini della tutela dei lavoratori. E' stato dunque accertato che la condotta degli imputati ha colpito direttamente anche la funzione di tutela e controllo assegnata alle oo.ss.

Conclusivamente, ha ritenuto la Cassazione 22558/2010 che l'accertamento di cui sopra fonda correttamente il diritto alla costituzione di parte civile riconosciuto ai tre sindacati e la liquidazione del relativo danno, poiché il grave incidente verificatosi ha avuto - secondo il condivisibile punto di vista del giudice di primo grado - innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali, inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza.

Vincenzo Lombardi

Avvocato in Roma